

COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

Rep. N. **1553**

CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE AD USO NON ABITATIVO - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA A SEDE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN VIA ZAPPA SNC

L'anno DUEMILA SEDICI, il giorno 20 (VENTI) del mese di DICEMBRE, nella sede del Comune di Erba (CO), sono comparsi i signori:

1) dott. ing. Gianluigi Pescialli, C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] il 16/04/1957, nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Erba, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Erba - codice fiscale 00430660134 - con sede in Erba, Piazza Prepositurale n. 1, a quanto infra autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 67 dello statuto del Comune di Erba (di seguito denominato anche **concedente**);

2) dott. Andrea Maspero, C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] il 19/01/1963 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Service 24 Ambiente s.r.l, che rappresenta, P.IVA/C.F. 03517390138, CCIAA di Como REA Co-319083, con sede legale in Tavernerio, via Urago n. 47 (di seguito denominata anche **concessionaria**);

PREMESSO

- che la società Service 24 Ambiente s.r.l. a capitale totalmente pubblico, gestisce attualmente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti per i Comuni di Tavernerio, Albese con Cassano, Albavilla, Brunate, Capiago Intimiano, Lipomo, Montorfano, Orsenigo e Erba;

- che con delibera di C.C. n. 3 del 02/02/2015, esecutiva, veniva approvato l'ingresso del Comune di Erba nella Società in house Service 24 Ambiente S.r.l. con sede in Tavernerio (CO), per la gestione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Erba;
- che, unitamente alla succitata deliberazione di Consiglio Comunale, è stata approvata la relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, nella quale il Comune di Erba ha espresso la volontà di affidare in concessione amministrativa (beni del patrimonio indisponibile) alla società in-house Service 24 Ambiente S.r.l. di Tavernerio, il Centro di Raccolta dei rifiuti differenziati di via Zappa snc, per un periodo di anni cinque, decorrente dal 01/01/2016 e scadenza al 31/12/2020, pari al periodo di durata del contratto di servizio e disciplinare tecnico per il ciclo integrato dei rifiuti in essere, rinnovabile, previo espresso accordo delle parti, per ulteriori periodi sempre di durata pari ai nuovi contratti di servizio da sottoscrivere con la società Service 24 Ambiente S.r.l. alla scadenza del contratto in vigore;
- che il canone per la concessione amministrativa è quantificato nell'importo annuo di euro **12.502,00.-** (*euro dodicimilacinquecentodieci/00*) esente da Iva ai sensi art 4 DPR 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con delibera di C.C. n. 16 del 16/03/2015, esecutiva, veniva approvata la convenzione per il controllo analogo della società Service 24 Ambiente srl;
- che il Centro di raccolta dei rifiuti differenziati di via Zappa snc è individuato a parte del mappale n. 889 – 2999 – 3631- 3633 – 3653 – 3627 – 3636 – 3629 foglio n. 9 delle mappe Comunali;
- che con delibera di G.C. n. 373 del 28/12/2015, esecutiva, il Comune di Erba, ha affidato “in house providing” a Service 24 Ambiente s.r.l. per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 il ciclo integrato dei rifiuti procedendo alla contestuale approvazione dello schema di contratto di servizio e disciplinare tecnico;

- che il contratto di servizio ed il disciplinare tecnico sono stati sottoscritti in data 30.12.2015;
- che con verbale di sopralluogo del 10.02.2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le parti, alla presenza del Responsabile della società Econord Spa, prendevano atto dello stato dei luoghi e delle opere a carico di ciascuna di esse;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 70 del 11.04.2016 veniva preso atto dell'autorizzazione all'esercizio del Centro di Raccolta dei rifiuti urbani di via Zappa, giusti provvedimenti regionali e provinciali in essa contenuti;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 255 del 16/12/2016 veniva approvato lo schema del contratto per la concessione amministrativa di beni del patrimonio indisponibile relativo all'unità immobiliare adibita a sede del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Differenziati di via Zappa snc;
- che il presente contratto di concessione costituisce espressione della volontà di entrambe le parti, di addivenire all'accordo nei termini che seguono;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1 - Il Comune di Erba (concedente), cede in concessione amministrativa a Service 24 Ambiente S.r.l. (cessionaria), che accetta, il Centro di Raccolta dei rifiuti differenziati in via Zappa snc, i cui estremi catastali identificativi, manufatti e/o attrezzature in essa presenti sono meglio specificati dagli allegati A) Verbale di Consegna e B) Planimetria Generale scala 1:200 relativa al rilievo topografico dei beni oggetto della concessione, che formano parte integrante del presente contratto e rimangono depositati agli atti d'ufficio.

Art.2 - La concessione avrà, a partire dalla data **01/01/2016**, durata di cinque anni, rinnovabili, previo espresso accordo delle parti, per ulteriori periodi sempre

di durata pari ai nuovi contratti di servizio da sottoscrivere con la società Service 24 Ambiente S.r.l. alla scadenza del contratto in vigore;

Art.3 - Qualora ricorrano gravi motivi, la concessionaria ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. In caso di scioglimento della Service 24 Ambiente S.r.l. il contratto verrà rescisso automaticamente.

Art.4 - L'immobile oggetto della concessione dovrà essere destinato a supporto strumentale dell'attività di cui in premessa, di cui la concessionaria risponde in via esclusiva.

La concessionaria potrà subconcedere o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare oggetto della concessione, previo preventivo e vincolante parere del concedente.

La concessionaria prende in consegna la cosa nello stato di fatto e si impegna a servirsene con diligenza pagando regolarmente il corrispettivo (art. 1587 c.c.).

Art. 5 - Il canone annuo di concessione, sulla base della relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. 221/2012 per l'affidamento "in-house providing" alla Service 24 Ambiente S.r.l. di Tavernerio del ciclo integrato dei rifiuti approvata con la delibera di C.C. n. 3/2015 nelle premesse richiamata, è convenuto in Euro 12.502,00 (Euro dodicimilacinquecentodue/00), che la concessionaria si obbliga a corrispondere, dopo la firma del contratto, a mezzo di bonifico bancario in numero due rate uguali anticipate, scadenti il giorno 30 dei mesi di GENNAIO e LUGLIO di ogni anno. Il canone sarà aggiornato ogni anno nella misura della variazione assoluta annua precedente di aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 6 - Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della concessionaria, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale

pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in mora la concessionaria.

Art.7 – La concessionaria dichiara di aver visionato l'immobile oggetto del presente contratto e di averlo trovato adatto all'uso convenuto, prendendolo pertanto in consegna ad ogni effetto con ritiro delle chiavi e costituendosi da questo momento custode degli stessi. La concessionaria si impegna a riconsegnare i beni concessi nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso, pena il risarcimento dei danni. La concessionaria dovrà inoltre consentire al concedente l'accesso alle unità immobiliari, allo scopo di poter esercitare le proprie funzioni ispettive e di controllo.

Art 8 – Si conviene che sono a carico della concessionaria le spese per la manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda invece le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile si rinvia a quanto previsto all'art. 20 dei patti parasociali approvati con delibera di C.C. n. 15 del 16/03/2015 e sottoscritti da tutti gli enti consociati.

Tutte le spese, sia ordinarie che straordinarie, e quelle derivanti dal presente contratto, canone incluso, saranno inserite nel Piano Finanziario Annuale come previsto dalla norma, ad eccezione delle manutenzioni straordinarie sostenute direttamente dal Comune di Erba.

Art 9 – Qualora vi siano oneri accessori, quali le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura di acqua, energia elettrica, etc., esse saranno a carico della concessionaria.

Restano altresì a totale carico della concessionaria tutti gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 10 – La concessionaria esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto doloso

o colposo o di terzi in genere, nonché per danni che venissero provocati da scassi, rotture e manomissioni per tentato o consumato furto. Il concedente è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni derivanti da eventuali sospensioni dei servizi e per tutti i casi fortuiti ordinari e straordinari, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, allagamenti, nubifragi, avarie degli impianti elettrici, ecc... La concessionaria è altresì responsabile verso il concedente ed i terzi per i danni causati per sua colpa o da ogni altro abuso o trascuratezza dell'uso della cosa locata.

Art. 11 - La concessionaria potrà apportare modifiche, innovazioni, migliorie o addizioni ai beni concessi ed alla loro destinazione ottenuto il preventivo consenso scritto del concedente. La concessionaria dovrà comunicare al concedente, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata, la volontà di avvalersi di tale facoltà, ed il consenso si considererà prestato qualora il concedente non comunichi, a mezzo raccomandata o posta certificata, le proprie osservazioni nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessionaria.

Art. 12 - La concessionaria dovrà stipulare, per il periodo di concessione, polizze assicurative per tutti i rischi all'attività esercitata e che coprano ogni danno conseguente.

Art. 13 - Si conviene che le spese contrattuali e di registro sono a totale carico della concessionaria.

Art. 14 - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, alla legge 392/1978, per quanto applicabile, nonché agli usi locali.

Art. 15 - Qualunque modifica o aggiunta al presente contratto dovrà apportata per iscritto.

Art. 16 – Le parti con la firma della presente scrittura privata si prestano vicendevolmente il consenso ai sensi del D.lgsvo 196/2003 al trattamento dei rispettivi dati personali.

LA CONCESSIONARIA

p. Service 24 Ambiente S.r.l.

Il Presidente C.d.A. dott. Andrea Maspero

IL CONCEDENTE

p. Comune di Erba

Il Dirigente Settore LLPP – dott. ing. Gianluigi Pescialli

~~Previa identificazione delle su-~~

~~in mia presenza.~~

~~IL SEGRETARIO COMUNALE -~~

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il conduttore dichiara di aver letto attentamente e approvare specificatamente le seguenti clausole: artt. 2 – 4 – 5 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 15

LA CONCESSIONARIA

p. Service 24 Ambiente S.r.l.

Il Presidente C.d.A. dott. Andrea Maspero

IL CONCEDENTE

p. Comune di Erba

Il Dirigente Settore LLPP – dott. ing. Gianluigi Pescialli

~~Previa identificazione delle suindicate parti ne dichiaro autentica la firma apposta~~

~~in mia presenza.~~

~~IL SEGRETARIO COMUNALE -~~